VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA

"ANTEAS SOLIDARIETA' BRINDISINA"

Verbale Assemblea della ANTEAS Solidarietà Brindisina del 12/09/2023

Il 12/09/2023 alle ore 16.00 in prima convocazione andata deserta e alle ore 16.30 in seconda convocazione, presso il Cinema della Parrocchia dei Salesiani, in Via Appia, Brindisi, si è riunita, regolarmente convocata come da Statuto, l'Assemblea dei Soci della Associazione Anteas Solidarietà Brindisina per discutere sul seguente O.d.G.:

1. Adempimenti statutari;
2. Approvazione di modifica statutaria da ODV in APS.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Antonio PALMIERI verbalizza il Sig. Anastasio Nicolau.

Sono presenti all'Assemblea la Segretaria Regionale ANTEAS Puglia , Ida IANNELLI e la Componente di Segreteria CISL FNP TA-BR Adele RIZZO.

Il Presidente , constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, nelle modalità previste dello Statuto, contenente O.d.G. l'ora e il luogo e che sono presenti n° 63 soci dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Al 1° punto all'O.d.G. il Presidente , a seguito delle dimissioni irrevocabili per motivi di famiglia del Componente il Direttivo Sig. Raffaele SPADONI, viene chiesto all'Assemblea, oltre alla sostituzione dello Spadoni, di inserire nel Consiglio Direttivo un ulteriore componente al fine di poter contribuire agli aumentati compiti del Direttivo. Vengono indicati e sottoposti alla votazione della Assemblea quali nominativi la Sig.ra Anna Maria D'Amico (a sostituzione) e il Sig. Eduardo RIZZI (quale componente in aggiunta) . La proposta viene messa ai voti e approvata in modo totalitario senza nessun contrario né astenuto. Per le decisioni approvate il nuovo Direttivo sarà cosi formato:

PRESIDENTE: PALMIERI Antonio

VICE PRESIDENTE: LECCESE Gianfranco

SEGRETARIO: NICOLAU Anastasio

COMPONENTI: (in ordine alfabetico)

- CAMISA Palmina
- D'amico Anna Maria
- FRANDESBERG Maria Cristina
- RIZZI Eduardo
- RUSSO Maria Rosaria

Al 2° punto dell' O.d.G., vengono prospettate dal Presidente (già lungamente discusse anche in altre occasioni) le motivazioni per cui è preferibile che l'Associazione cambi fondamentalmente il target d'istituzione e che , ormai transitata all'interno del RUNTS, è possibile depositare il nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate. Viene data lettura del nuovo statuto che, nella sua nuova stesura, rimane pressoché non modificato nei suoi punti tranne nella dicitura APS e quanto previsto all'art. n° 8 CONSIGLIO DIRETTIVO riguardante il numero della composizione dei componenti il Direttivo che viene proposto venga modificato in "fino a 9". Le proposte vengono poste ai voti dell' Assemblea che, all'unanimità, vengono approvate.

Riprende nuovamente la parola il Presidente Antonio Palmieri per un aggiornamento delle attività prossime programmate a cui seguono gli interventi di Adele Rizzo e Ida Iannelli per le conclusioni.

Alle ore 19.00 l'Assemblea , non avendo altro da discutersi , viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente Anteas

"Solidarietà Brindisina"
ANTEAS BRINDISI
Via G. Bruno, 67/69 - 72100 BRINDISI
e-mail: solid.br@libero.it
Cod. Fisc. 91019370740

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi
Esatti €. 360,00
TRECENTO SESSANTA,00
Reg.to il 13/02/2024 al n° 333 Serie 3
di cui €. _____ per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO (*)
Luigi SCARINZI
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Margherita SUSCA"

SOLIDARIETÀ
BRINDISINA

STATUTO APPROVATO IN DATA

12/09/2023

Solidarietà Brindisina
Via Giordano Bruno 67/69
72100 Brindisi

CODICE FISCALE 91019370740
ISCRIZIONE AL RUNTS 101871

SOLIDARIETA' BRINDISINA BRINDISI

PREMESSADENOMINAZIONEESEDE

1. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se costituito.

4. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede ANTEAS di Brindisi" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.

5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale il logo della Solidarietà Brindisina è costituito da un cuore di colore verde sorretto da una mano di colore rosso , contorno bianco e la dicitura Solidarietà Brindisina in verde e rosso sotto la mano.

6. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Brindisi in G. Bruno 67/69. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Brindisi non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO1- VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS persegue finalità civiche, solidaristiche culturali e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

3. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS si propone, inoltre, di:

- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
- approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
- promuovere le relazioni intergenerazionali;
- sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
- diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
- promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
- promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
- sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli e combattere la solitudine;
- la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:

Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare: assistenza ai soggetti in stato di disagio,sia fisico che psicologico, per assisterli nei momenti di difficoltà, collaborare ai

processi di educazione e prevenzione, volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati, assistere lepersone non autosufficienti nel soddisfacimento dei loro bisogni sanitari, attraverso servizi complementari ai servizi sanitari e sociali, accompagnamento delle persone in difficoltà nei luoghi ove possono ricevere cure mediche o visite specialistiche–trasporti sociali, provvedere ad assicurare momenti di compagnia a persone sole, servizio infermieristico.

a. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore]; in particolare: affermazione al diritto alla cultura e alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente.

b. Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore].

c. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett.k), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore].

d. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lettera n), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore].

e. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera v), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore].

f. Riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata.[lett. z), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore].

ANTEAS, Solidarietà Brindisina APS può anche svolgere attività di:

a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;

c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

2. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

4. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

5. Il volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo e nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

6. I volontari che prestano attività di volontariato in modo occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3–SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi all'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

2. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato;in caso contrario il silenzio vale come assenso e il socio viene iscritto nel Libro dei Soci.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.

4. L'adesione all'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.

6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.

7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Socisu proposta del Consiglio Direttivo.

8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS.

9. Le modalità e le condizioni di adesione all' **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS hanno diritto nel rispetto delle modalità previste:

   a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS;

   b) di essere informati sulle attività dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e controllarne l'andamento, nel rispetto delle modalità previste;

   c) di prendere parte e votare alle Assemblee;

   d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni;

   e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

   f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali/metropolitane, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche, in regola con il tesseramento.

4. I soci dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

   a) recesso o decesso;

   b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

   c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell'**ANTEAS,**

Solidarietà Brindisina APS, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; ii.l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni davanti all'Assemblea dei Soci sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS:

   - L'Assemblea dei Soci
   - Il Consiglio Direttivo
   - Il Presidente
   - Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I componenti degli Organi Sociali dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS.

2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.

6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 30% più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. L'Assemblea dei Soci straordinaria è disciplinata ai successivi articoli 17 e 18..

7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18.

9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea eletto dai Soci a scrutinio palese su proposta del Presidente dell'Anteas Solidarietà Brindisina ad inizio lavori e il suo compito cessa al termine dell'Assemblea dei Soci.

11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

    a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;

    b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

    c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;

    d. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

    e. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell' **ANTEAS, Solidarietà Brindisina'** APS partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Regionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;

    f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

    g. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;

    h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;

    i. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;

    j. Decidere di chiedere al Consiglio Nazionale ANTEAS, qualora **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS risulti nella provvisoria impossibilità di eleggere gli

Organi Sociali, la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta impossibilità;

k. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;

l. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento,trasformazione, scissione o fusione dell'Associazione;

m. Deliberare su quant'altro demandatole dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 8- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità. Qualora il Presidente non provveda si applica l'articolo 9, comma 9 del presente Statuto.

5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a. Applicando l'articolo 25, comma 2 del Codice del Terzo Settore, una volta eletto, si riunisce e determina la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

b. coordinare i lavori e l'azione dell'ANTEAS Solidarietà Brindisina APS e adottare tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;

c. Proporre i programmi di attività e le altre iniziative dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e vigila sulla loro realizzazione;

d. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

e. Predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

f. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

g. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'Art. 56 del Codice del Terzo Settore;

h. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;

i. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

j. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 9- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati quadriennali.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di

ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

4. Presiede alla direzione dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;il registro dei Volontari.
7. Provvede, insieme al Segretario e nella forma congiunta della doppia firma, all'espletamento dei rapporti bancari intrattenuti con l'Istituto ove vengono depositati i fondi della Associazione provvedendo ai pagamenti ed alle riscossioni in genere.
8. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
9. Il Presidente può delegare al Segretario o al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
10. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 10 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario:
   a) Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
   b) Provvede al disbrigo della corrispondenza;
   c) E' responsabile della relazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali e del collegio arbitrale;
   d) Predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo;
   e) Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con

l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;

f) Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

ARTICOLO 11 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. . Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS. E'composto da 3 membri di cui almeno uno, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina**APS.

8. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

1 L'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS, per le controversie e/o le interpretazioni del presente Statuto tra gli Organi, gli associati o organi ed associati, fa riferimento al Collegio Regionale dei Garanti dell'ANTEAS Puglia.

ARTICOLO 13 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS è incompatibile:

   a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;

   b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

   c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.

2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' fatto divieto ad **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - RISORSE ECONOMICHE

1. **ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

   a. Contributi dei soci;

   b. Contributi dai privati;

   c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

   d. Contributi da organismi internazionali;

   e. Rimborsi derivanti da convenzioni;

   f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS nei termini di legge;

   g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

   h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 16 -BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporsi sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;

5. L'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 18 - SCIOGLIMENTO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'**ANTEAS, Solidarietà Brindisina** APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato durante l'Assemblea dei Soci del 12/09/2023 come riportato dal verbale redatto nella stessa data.

IL PRESIDENTE PALMIERI ANTONIO _____

IL VICE PRESIDENTE LECCESE GIANFRANCO _____

IL SEGRETARIO NICOLAU ANASTASIO _____

I COMPONENTI IL DIRETTIVO :

- CAMISA PALMINA _____
- D'AMICO ANNA MARIA _____
- FRANDESBERG MARIA CRISTINA _____
- RIZZI EDUARDO _____
- RUSSO MARIA ROSARIA _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi
Esatti € 36,00
TRENTASEI/00
Reg.to il 19/02/2024 al n° 137 Serie 3
di cui € _____ per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO (*)
Luigi SCARINZI
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Margherita SESCA"